



In termini generali si condividono pienamente i contenuti dello schema di PAN in quanto colgono quanto previsto dalla Direttiva ed individuano puntualmente le azioni da intraprendere.

Alcuni strumenti, che dovranno diventare progressivamente obbligatori a partire dal 2013, coincidono, perlomeno parzialmente, con vincoli normativi già obbligatori nell'attuale ordinamento italiano. La formazione degli utilizzatori professionali e dei distributori di prodotti fitosanitari ne è un esempio. Seppure a livello volontario anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici e l'applicazione di disciplinari di produzione integrata rappresentano soluzioni già introdotte in Emilia-Romagna.

Di seguito si evidenziano alcuni elementi che, a parere di questa Regione, dovranno necessariamente essere considerati nella discussione che porterà nei prossimi mesi alla predisposizione del "Piano d'azione italiano".

### **1.1 Formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti**

Rappresenta uno dei pilastri della direttiva e coinvolgerà gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti. La formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento ed è finalizzata a garantire che utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'allegato I della direttiva, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità. Devono essere predisposti sistemi di certificazione che attestano la conoscenza delle materie elencate, precisando i requisiti e le procedure per rilasciare, rinnovare e revocare i certificati.

Per recepire questi adempimenti è necessario che il nostro Paese adegui la normativa vigente in tema di "patentino" e di "certificato di abilitazione alla vendita" ed attivi le procedure per certificare anche la formazione dei cosiddetti consulenti. Il consulente è definito dalla direttiva come "persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei "pesticidi", nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari". Si tratta di un aspetto particolarmente delicato e cruciale, sarebbe errato pensare di affrontare il tema della consulenza attraverso l'introduzione della "ricetta". La consulenza da prestare per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata va ben oltre la ricetta che diventerebbe solo un inutile adempimento burocratico che rischierebbe di deresponsabilizzare l'utilizzatore e di aumentare i costi di produzione.

I contenuti da trattare nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento elencati nell'Allegato I della direttiva sono più ampi di quanto previsto attualmente dal DPR n. 290/01 e ciò richiederà alle diverse Regioni di rivedere sia le specifiche procedure fissate per l'attività formativa (i corsi dovranno ad esempio avere una durata superiore), sia il materiale didattico predisposto a supporto delle attività corsuali. In tal senso sarebbe opportuno che le procedure fossero per quanto possibile omogenee fra le diverse Regioni e Province autonome.

#### **1.1.5 Prescrizioni per la vendita**

Per rendere attuativo quanto previsto in merito alle prescrizioni per la vendita sarà necessario rivedere il DPR n. 290/2001 che prevede l'obbligo del patentino per l'acquisto dei prodotti classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi e, per quanto riguarda i distributori, la libera vendita esclusivamente dei PPO (prodotti per piante ornamentali). La direttiva introduce invece il concetto di utilizzatori professionali e di prodotti destinati ad uso professionale e di utilizzatori non professionali a cui sono destinati prodotti ad uso non professionale. La libera vendita sembrerebbe destinata invece a piccoli distributori che vendono solo prodotti per uso non professionale non classificati ed etichettati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Rispetto al DPR n. 290/2001 con il recepimento della nuova direttiva si introdurrebbero norme più restrittive per gli utilizzatori professionali ed al contrario meno restrittive per la libera vendita. Il patentino sarebbe infatti necessario per l'acquisto di tutti i prodotti ad uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione, approccio questo condivisibile perché tiene conto sia delle recenti norme in materia di salute e di sicurezza, sia dei nuovi parametri che riguardano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Sarà però necessario definire puntualmente la categoria dei "prodotti fitosanitari ad uso non professionale" e siccome tale categoria di prodotti sarà impiegata da utilizzatori non professionali che non hanno l'obbligo della formazione sarà necessario che tali prodotti siano caratterizzati da un profilo tossicologico ed eco-tossicologico tale da escludere possibili rischi a carico della salute e dell'ambiente. Questo anche alla luce del fatto che potrebbero essere acquistati presso piccole rivendite che non avrebbero l'obbligo di disporre di personale formato.

Sarà inoltre necessario che i prodotti ad uso non professionale riportino in etichetta la frase "autorizzato per uso non professionale".

## **1.2 Informazione e sensibilizzazione**

Secondo quanto previsto dalla Direttiva e quindi, necessariamente, dallo schema di PAN, dovranno essere attivate iniziative per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in merito ai rischi e ai potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Anche questo rappresenta un elemento molto delicato che dovrà essere condiviso con Regioni e Province autonome e posto in termini positivi allo scopo di creare un rapporto fiduciario fra produttore e consumatore che valorizzi la professionalità dei produttori e la tipicità delle produzioni italiane.

## **1.3 Controllo funzionale delle macchine irroratrici**

Gli aspetti relativi alle macchine per la distribuzione dovranno essere considerati unitamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

In merito all'ispezione delle attrezzature l'Italia ha già svolto un intenso e proficuo lavoro che ha prodotto una documentazione sostanzialmente già in linea con quanto riportato nell'Allegato II della direttiva. Nel 2005 è stato infatti istituito un Gruppo di lavoro tecnico coordinato dal prof. Paolo Balsari dell'Università di Torino nell'ambito di un progetto attivato dall'ENAMA, su incarico del MIPAAF.

Tale Gruppo, composto anche da rappresentanti delle diverse Regioni, oltre alla definizione degli elementi presenti nell'allegato II, ha definito anche la metodologia per l'ispezione delle irroratrici in uso e le linee guida per la loro regolazione (taratura).

Sia l'Allegato II della direttiva che il lavoro svolto in Italia hanno come riferimento la norma EN 13790 del Maggio 2003 – Macchinari agricoli – Irroratrici – Controllo delle irroratrici in uso.

In Italia le Linee guida approvate nell'ambito del progetto ENAMA sono state recepite nell'ordinamento di alcune Regioni per l'applicazione degli obblighi che esse stesse hanno previsto nell'ambito dei propri Piani di sviluppo rurale e dei programmi operativi predisposti dalle OP/AOP per l'applicazione dell'OCM ortofrutta.

Allo scopo di evitare difformi interpretazioni della normativa, si reputa opportuno evidenziare che le operazioni di controllo funzionale delle irroratrici dovranno essere svolte da Centri riconosciuti dalle Regioni o Province autonome mentre le operazioni di regolazione dovranno essere effettuate dagli operatori secondo procedure standardizzate conformemente alla formazione adeguata ricevuta.

Per quanto attiene alle attrezzature portatili per l'applicazione e agli irroratori a spalla, occorrerà evidenziare che saranno gli operatori a dover ottemperare in tal senso, cambiando periodicamente ed autonomamente gli accessori sulla base di una specifica formazione ricevuta e contemplata dalla direttiva.

Infine per ciò che riguarda le verifiche sull'attività svolta dai Centri prova autorizzati, esse dovranno riguardare la conformità ai requisiti minimi e verranno effettuate da parte di Enti individuati dalle Regioni/Province autonome. Le stesse Regioni/Province autonome dovranno definire inoltre la metodologia da utilizzare per le verifiche e la relativa cadenza temporale.”

### **1.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche**

Su questa tematica occorrerà prevedere uno stretto raccordo con Regioni e Province autonome per uniformare le attività da avviare tenendo conto delle diverse realtà territoriali.

### **1.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, dei relativi imballi e dei resti**

E' opportuno in merito a questa tematica valorizzare quanto già realizzato nell'ambito di iniziative quali il progetto TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) finanziato dall'Unione europea e dall'ECPA (European Crop Protection Association) nell'ambito di progetti Life Ambiente. Il progetto, che in Italia è stato coordinato dal Prof. Paolo Balsari dell'Università di Torino, ha già prodotto delle linee guida su “le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione da agrofarmaci”. Si segnala inoltre che a livello italiano è inoltre in corso un progetto nato da una collaborazione fra Syngenta, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna e Horta, che si pone l'obiettivo di sviluppare un Protocollo per un uso sostenibile degli agrofarmaci applicabile in qualsiasi contesto aziendale. Questo strumento consentirà di evidenziare le criticità nella gestione degli agrofarmaci a livello aziendale e fornirà le soluzioni pratiche per superare tali criticità.

## 1.7 Difesa integrata

La difesa integrata è sicuramente un altro pilastro della direttiva. La direttiva prevede che gli utilizzatori dovranno disporre obbligatoriamente, a partire dal 1 gennaio 2014, di informazioni e di strumenti di supporto alle decisioni e di servizi di consulenza affinché sia loro possibile applicare i principi generali della difesa integrata. In diverse realtà nazionali gli strumenti previsti dalla direttiva sono da tempo disponibili e riguardano in particolare:

- il monitoraggio dei dati climatici e dei diversi organismi nocivi;
- l'elaborazione di queste informazioni per fornire agli utilizzatori dei servizi di previsione e di avvertimento sulla comparsa delle principali avversità delle colture presenti sul territorio attraverso la predisposizione di bollettini tecnici periodici;
- il coordinamento dei servizi di assistenza tecnica per garantire il trasferimento delle informazioni in modo tempestivo ed efficace.

Per dare piena applicazione a quanto previsto dalla direttiva sarà indispensabile consolidare questi strumenti e renderli disponibili a tutti gli utilizzatori professionali, ai distributori ed ai consulenti.

Oltre a questo livello obbligatorio la direttiva prevede che gli Stati membri possano istituire sistemi incentivanti per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare, su base volontaria, orientamenti specifici di difesa integrata per le singole colture. Anche in questo senso il nostro Paese si trova sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto a tante altre realtà in quanto esiste già un sistema che prevede la predisposizione di Linee guida nazionali di difesa integrata che costituiscono la base per la definizione dei "disciplinari di produzione integrata" definiti dalle singole Regioni. I disciplinari sono applicati volontariamente dagli agricoltori che aderiscono al Piano di sviluppo rurale o che sono associati alle Organizzazioni dei produttori nell'ambito dell'OCM ortofrutta.

Sul tema della difesa integrata la direttiva promuove quindi in pieno quanto già fatto nel nostro Paese sia per il livello obbligatorio sia per quello volontario. E' quindi opportuno dare continuità a questa impostazione che prevede due distinti livelli applicativi per consentire sia l'implementazione della direttiva sull'uso sostenibile che il mantenimento degli incentivi erogati nei confronti delle aziende che si impegnano ad applicare i disciplinari di produzione integrata.

In questo senso è indispensabile che il livello volontario sia chiaramente differenziato da quello obbligatorio affinché sia possibile giustificare la concessione di specifici aiuti alle aziende che si impegneranno ad applicare i disciplinari di produzione integrata definiti per le singole colture. Per garantire tale aspetto si conferma quindi la necessità di definire:

- un livello obbligatorio che metta tutte le aziende agricole nella condizione di applicare i principi generali di difesa integrata per i quali è necessario garantire i supporti previsti dalla Direttiva (sistemi di monitoraggio, sistemi di previsione e di avvertimento, assistenza tecnica ecc...);
- un livello volontario che dia continuità agli interventi di produzione integrata realizzati in applicazione del Piano di sviluppo rurale (misura 214) e del Reg. CE n. 1234/2007 (OCM ortofrutta – Disciplina ambientale) e che sia basato sui principi definiti nella

Decisione n. 3846/96 del Comitato Star dell'UE, che in questi anni hanno garantito la sostenibilità degli aiuti concessi alle aziende che hanno applicato le norme tecniche di difesa integrata definite per singola coltura.

In questo contesto, ai fini di garantire l'attuazione dei due livelli applicativi, assume una particolare rilevanza il coordinamento territoriale dell'assistenza tecnica che deve essere strettamente legato alla operatività della figura del consulente. Queste attività dovranno essere definite e gestite nell'ambito delle competenze che afferiscono alle Regioni e alle Province autonome.

### **3. Misure di supporto, ricerca e sperimentazione**

Si sottolinea infine la necessità di dotare il PAN di specifiche risorse finanziarie anche per sostenere le indispensabili attività di ricerca, sperimentazione e supporto che sono propedeutiche e necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti sia dalla Direttiva che dallo Schema di PAN. In tal senso le risorse necessarie potrebbero essere opportunamente reperite nell'ambito di quelle derivanti dall'applicazione del "Contributo per la sicurezza alimentare", ai sensi dell'art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell'art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Circolare MiPAF 6 febbraio 2001, n. 1). Questa ecotassa, specifica per i prodotti fitosanitari, prevede infatti un contributo del 2% sul fatturato dell'anno precedente dei formulati etichettati con le frasi di rischio: R62, R60, R50, R49, R 45, R 40, R 33, R 28, R 27, R 26, R 25, R 24, R 23.

Nel ribadire la piena condivisione dei contenuti dello "Schema di Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" e riconfermando la disponibilità a partecipare a futuri tavoli tecnici per il perfezionamento dello "Schema di PAN", si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dr. Valtiero Mazzotti

